



· del settore del legno e del mobile dei comparti e distretti industriali nei quali principalmente opera; -----  
 · del settore delle tende da sole e, in genere, per esterni;-----  
 · del settore a cui fanno capo i soggetti che operano nel campo degli ausili per disabili;-----  
 · del settore agro-alimentare ed industriale; -----  
 · del settore ambientale e delle scienze applicate all'ambiente e al territorio;-----  
 · dei diversi settori che lo richiedessero;-----  
 - l'organizzazione di corsi di specializzazione ed aggiornamento tecnico rivolti principalmente agli operatori economici dei comparti e distretti nei quali prioritariamente opera;-----  
 - la formazione in materia di normativa e tecnologie di prevenzione e riduzione dell'inquinamento;-----  
 - la gestione di servizi tecnici e controlli in base a normative vigenti;-----  
 - la partecipazione a studi collaborativi, esperienze, attività didattiche in materia ambientale con enti, istituzioni e privati;-----  
 - la collaborazione con gli enti di controllo e le pubbliche amministrazioni relativamente a predisposizione e realizzazione di monitoraggi ambientali, campagne di misura, protocolli di intervento e linee guida in materia ambientale;-----  
 - la progettazione, realizzazione e commercializzazione di attrezzature di prova e ricerca;-----  
 - l'assistenza tecnologica e tecnico-organizzativa;-----  
 - la gestione di laboratori di prova, succursali e recapiti anche in altre località del territorio nazionale ed extra nazionale;-----  
 - la realizzazione e la successiva commercializzazione di opere editoriali, non solo su supporto cartaceo, di carattere tecnico, finalizzate alla divulgazione delle competenze specifiche acquisite mediante le attività di cui sopra e, in particolare, mediante l'attività di ricerca.-----  
 La società in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate previste dalla legge, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute utili o necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compreso l'acquisto, la rivendita, l'assunzione in affitto o in appalto di aziende di terzi purché del settore.-----  
 Per il raggiungimento degli scopi sociali potrà associare in partecipazione terzi per singoli affari o per l'intera gestione.-----  
 La società inoltre potrà concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti della società e di terzi.-----  
**3. Sede**-----  
 La società ha sede in San Giovanni al Natisone.-----

La società ha facoltà di istituire, nelle forme di legge, stabilimenti, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze o recapiti altrove, anche all'estero, e sopprimerli e modificarli, con propria decisione. -----

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la competenza in merito alla istituzione o soppressione delle sedi secondarie.--

#### 4. Durata-----

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria, una o più volte.--

#### 5. Domicilio-----

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, del revisore legale dei conti o della società di revisione legale, se nominato/a, per quanto riguarda i rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.-----

Il domicilio, così come le sue variazioni, ivi comprese le utenze telefoniche per il ricevimento di comunicazioni a mezzo telefax e gli indirizzi di posta elettronica per il ricevimento di comunicazioni tramite tale mezzo di telecomunicazione, devono essere comunicate alla società per iscritto e tempestivamente annotate sui libri sociali a cura degli amministratori o, per quanto riguarda le annotazioni riferite al domicilio dei sindaci, a cura del Collegio sindacale. -----

#### 6. Capitale sociale-----

Il capitale sociale è di Euro 1.003.650,00 (unmilione tremilaseicento cinquanta virgola zero zero) ed è diviso in n° 100.365,00 (centomilatrecentosessantacinque virgola zero zero) azioni da nominali Euro 10 (dieci) cadauna.-----

Il capitale sociale può essere aumentato una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, anche con il conferimento di crediti e di beni in natura, nel rispetto delle disposizioni di legge. -----

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari nominativi.---

Le azioni sono indivisibili e la società non riconosce che un proprietario per ciascuna di esse. In caso di comproprietà si applica la disciplina di cui all'art. 2347 c.c.-----

Il capitale potrà essere modificato con l'osservanza delle prescritte disposizioni di legge.-----


#### 7. Versamenti di soci-----

I versamenti sulle quote di partecipazione al capitale sociale saranno effettuati a norma di legge dai soci, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.-----

A carico del socio che ritardasse il pagamento decorrerà, sulle somme dovute, il tasso d'interesse definito dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge.---

#### 8. Trasferimento azioni-----

Il socio che intende trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà prima offrirle, a mezzo lettera raccomandata, agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarle con preferenza rispetto ai terzi, in proporzione alla percentuale



di capitale sociale già posseduta.

Agli effetti del presente articolo, il termine «trasferimento» di cui al capoverso precedente deve intendersi come riferito ad ogni atto o negozio a titolo oneroso, il quale abbia come risultato, anche indiretto, quello di attuare un mutamento nella titolarità del diritto di piena o nuda proprietà o di realizzare la costituzione di un diritto di pegno o usufrutto sulle azioni o su parte di esse. Sono pertanto riconducibili alla fattispecie qui prevista, a titolo d'esemplificazione non esaustiva, la vendita, la permuta, la cessione dei beni ai creditori, il conferimento societario, la transazione.

Il socio interessato all'acquisto deve, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta, confermare con lettera raccomandata indirizzata al cedente e comunicata per conoscenza agli altri soci, di volere esercitare la prelazione per la quota di sua spettanza, precisando altresì il numero delle azioni in più che intende acquistare in caso di rinuncia di altri soci.

Il socio che non ha comunicato in termine utile di volere esercitare la prelazione è considerato rinunciante.

Il trasferimento delle azioni non avrà tuttavia effetto nei confronti della società ove non sia stato richiesto ed ottenuto il motivato gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione dovrà esprimere il proprio gradimento tenendo conto del fatto che, in ossequio all'oggetto sociale, la finalità che la società persegue nei confronti del complesso dei settori, dei comparti e dei distretti industriali in cui è attiva non può essere rivolta in via privilegiata o a beneficio esclusivo di singoli operatori economici e/o di soggetti non rappresentativi di interessi comuni.

#### **9. Diritto di recesso**

Il diritto di recesso è riconosciuto ai soci nei soli casi previsti dalla legge.

Il valore delle azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso è determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, secondo comma, del codice civile.

Nel caso in cui il diritto di recesso sia legittimato da un fatto diverso da una deliberazione o sia legittimato da una deliberazione assunta in sede di assemblea totalitaria, il valore delle azioni per le quali detto diritto è stato esercitato è comunicato al socio recedente mediante lettera raccomandata a. r. entro 30 (trenta) giorni dalla spedizione della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 2437-bis. In tale ipotesi il socio deve comunicare, mediante raccomandata, l'eventuale contestazione di cui al sesto comma dell'art. 2437-ter entro il termine decadenziale di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata a. r. di comunicazione del valore delle azioni. Il decorso di detto termine

decadenziale comporta l'accettazione del valore di liquidazione determinato dal Consiglio di Amministrazione.-----

#### 10. Assemblea-----

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.-----

#### 11. Convocazione Assemblea-----

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o nel luogo, purché nell'Unione Europea, che sarà indicato nell'avviso di convocazione:-----

- a) da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nei modi e nei termini di legge, o, in alternativa-----
- b) ricevuto dai destinatari almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e comunicato-----
  - i) con lettera raccomandata a.r., o-----
  - ii) tramite apparecchi elettronici per la trasmissione di documenti, purché garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.-----

Le predette procedure di convocazione sono alternative tra loro e quella di cui al precedente punto b) ii) potrà essere adottata qualora ciascun socio, amministratore e componente del collegio sindacale manifesti, all'atto di accettazione dell'incarico, il suo consenso, a mezzo dichiarazione scritta, indicando altresì, ai fini di cui al precedente art. 5, l'utenza telefonica e/o l'indirizzo di posta elettronica ove l'avviso di convocazione potrà essergli comunicato.-----

Resta inteso che in mancanza di utenza di apparecchi elettronici per la trasmissione e il ricevimento di documenti, la convocazione deve essere effettuata nell'altra forma prevista.-----

Sono, tuttavia, valide le Assemblee anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi in carica. Agli amministratori e ai sindaci assenti dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte.-----

Per la seconda convocazione si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2369 del Codice Civile.-----

#### 12. Partecipazione Assemblea-----

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.-----

La società provvede all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'Assemblea.-----

Ogni socio può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega scritta con le modalità ed i limiti di cui all'art. 2372 del Codice Civile.-----

#### 13. Presidenza Assemblea-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-



ministrazione o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Questa nomina un segretario, anche non socio e, se ne è richiesta dal Presidente, nomina inoltre 2 (due) scrutatori, tra i soci ed i Sindaci.

#### 14. Validità Assemblea

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale lo richiedano oppure quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato l'Assemblea ordinaria può venire convocata dal Consiglio di Amministrazione entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Salve diverse, più elevate maggioranze richieste da norme di legge, l'Assemblea delibera con le seguenti maggioranze.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale presente o rappresentato.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, salve più elevate maggioranze richieste da norme di legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono fatte constare da verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli scrutatori.

Nei casi di legge, e inoltre quando il Presidente dell'adunanza lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

L'assemblea ordinaria e straordinaria può riunirsi mediante videoconferenza tra la sede e il luogo, contattabile mediante collegamento audiovisivo, che ciascun socio vorrà notificare alla società e che la stessa vorrà annotare nel libro dei soci, sempre che ciò sia precisato nell'avviso di convocazione.

La condizione essenziale per la validità dell'assemblea in videoconferenza tra la sede e il luogo notificato dal singolo socio e annotato nel libro dei soci è che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e così, in particolare: che al presidente dell'assemblea sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; che al soggetto verbalizzante sia consentito percepire adeguatamente gli eventi assembleari; che a tutti i par-

tecipanti sia consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.-----

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento in videoconferenza tra tutti i luoghi in cui i vari azionisti sono presenti, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.-----

Nel caso in cui, in corso di Assemblea, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi in videoconferenza la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell'Assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.-----

In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal Presidente e dal segretario dell'assemblea, quale prova della presenza degli azionisti, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la videoregistrazione della videoconferenza.-----

#### **15. Consiglio di Amministrazione**-----


La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da 5 (cinque) a 15 (quindici), a seconda delle determinazioni dell'Assemblea ordinaria, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi degli artt. 2 e 3 del Decreto Presidente della Repubblica 30/11/2012 n. 251. Pertanto, per il primo mandato a partire dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del citato Regolamento, nel Consiglio dovrà esserci almeno 1/5 di componenti del genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato, comunque con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.-----

Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi membri, il Presidente e può eleggere uno o due Vice Presidenti, se questi - Presidente e/o uno o due Vice Presidenti - non sono nominati dall'Assemblea.-----

Salvi i limiti di legge, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto, da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, ovvero ad uno o più Amministratori Delegati.-----

Per la convocazione e le deliberazioni del Comitato Esecutivo si applicano le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.-----

Gli Amministratori durano in carica per il periodo che sarà determinato di volta in volta dall'Assemblea - ma comunque non superiore a 3 (tre) esercizi - e possono essere rieletti. In caso di sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio, la nomina dei nuovi amministratori dovrà avveni-



re secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno 1/5 per il primo mandato e 1/3 nei due mandati successivi, comunque con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore, dei componenti l'organo di amministrazione.

Salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 2386, 1° co. c.c., qualora, per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, questo si intende decaduto e deve convocarsi immediatamente l'Assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori.

#### 16. Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere circa gli atti di Amministrazione ordinaria e straordinaria della società, essendo a questo deferito tutto ciò che per legge non sia inderogabilmente riservato all'Assemblea.

Delibera altresì sulla promozione di azioni giudiziarie in sede di cassazione e revocazione, su compromessi e transazioni e potrà nominare arbitri rituali, irrituali o amichevoli compositori.

Il Consiglio di Amministrazione ha pure facoltà di nominare direttori, nonché procuratori *ad negotia* per determinati atti o categorie di atti.

#### 17. Compensi del Consiglio di Amministrazione

Agli Amministratori spetta, per lo svolgimento del loro ufficio, un compenso che sarà determinato nel suo ammontare dall'Assemblea, anche sotto forma di partecipazione agli utili, o commisurato ad altri parametri.

Le spese per l'assolvimento degli incarichi propri degli Amministratori saranno sostenute direttamente dalla società.

Ai membri del Consiglio può, con deliberazione dell'Assemblea, essere assegnata un'indennità di fine mandato nei termini e con le caratteristiche stabilite dall'Assemblea stessa.

#### 18. Presidenza del Consiglio di Amministrazione; Segretario

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

Nel caso in cui siano stati nominati due Vice Presidenti, in caso di assenza del Presidente, la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente più anziano in carica degli eventuali due Vice Presidenti, se eletti.

Nel caso in cui siano presenti entrambi i Vice Presidenti, la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente più anziano in carica, ovvero, in caso di parità di anzianità nella carica, dal più anziano di età.

Il Consiglio può nominare un segretario scelto anche tra le persone estranee al Consiglio stesso e può fissarne il compenso.

#### 19. Riunione Consiglio di Amministrazione



Il Consiglio di Amministrazione è convocato nel giorno, all'ora e nella località indicate nell'avviso di convocazione, purché nell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, il o i Vice Presidente/i, lo giudichi/no necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da un Amministratore, da un Sindaco, dal revisore legale dei conti o dalla società di revisione legale, se nominato/a, con specifica indicazione degli oggetti da portare all'ordine del giorno. -----

La convocazione del Consiglio di Amministrazione si farà mediante avviso di convocazione comunicato:-----

- a) con lettera raccomandata, o -----
- b) tramite apparecchi elettronici per la trasmissione di documenti, purché garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, o -----
- c) nei soli casi urgenza, con telegramma, -----  
almeno otto giorni (o, nei casi di urgenza, almeno tre giorni) prima della data fissata per la riunione, al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo con l'indicazione dell'ordine del giorno. -----

Le predette procedure di convocazione sono alternative tra loro e quella di cui alla precedente lettera b) potrà essere adottata qualora ciascun amministratore e componente del collegio sindacale manifesti, all'atto di accettazione dell'incarico, il suo consenso, a mezzo dichiarazione scritta, indicando altresì, ai fini di cui al precedente art. 5, l'utenza telefonica e/o l'indirizzo di posta elettronica ove l'avviso di convocazione potrà essergli comunicato.-----

Resta inteso che in mancanza di utenza di apparecchi elettronici per la trasmissione e il ricevimento di documenti o di posta elettronica, la convocazione deve essere effettuata nell'altra forma prevista. Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione anche non convocate come sopra, qualora vi assistano tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi in carica.-----


E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza, alle stesse condizioni previste dal precedente art. 13 per la assemblea.--  
Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo ove si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.----

#### **20. Validità Consiglio di Amministrazione**-----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza effettiva della maggioranza assoluta dei suoi membri. -----

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

Le deliberazioni che attribuiscono poteri e deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Comitato Esecutivo



o ad altri Consiglieri o a Procuratori della società devono essere approvate con voto della maggioranza dei suoi membri.--

**21. Deleghe al Comitato Esecutivo e agli Amministratori**-----

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, al o ai Vice Presidente/i, al Comitato Esecutivo, ad uno o più Consiglieri di Amministrazione tutti o parte dei poteri che sono ad esso riservati dal presente Statuto, fissandone le attribuzioni e le retribuzioni a norma di legge, nonché le eventuali cauzioni, il tutto ai sensi e nei limiti degli artt. 2381 e 2389 del Codice Civile.-----

Una delega non esclude le altre ed il Consiglio ne determinerà l'estensione.-----

Il Consiglio può delegare particolari funzioni e speciali incarichi anche a terzi, soci e non soci, fissandone il compenso.-----

Al Presidente è delegata la facoltà di decidere azioni giudiziarie, anche con procedimento davanti a Magistrature superiori, di stare in giudizio e di nominare avvocati e procuratori generali o speciali alle liti.-----

**22. Verbali Consiglio di Amministrazione**-----

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare su appositi registri dei verbali e sono autenticate con firma del Presidente della riunione e del Segretario.-----

**23. Rappresentanza legale - firma sociale**-----

La rappresentanza della società e la firma spettano al Presidente del Consiglio, o in caso di sua assenza od impedimento, al/ai Vice Presidenti, qualora sia/siano stato/i nominato/i.-- In caso di impedimento anche di questi spetteranno al Consigliere delegato.-----

La firma del Vice Presidente o di uno dei Vice Presidenti fa piena prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.-----

Analogamente la firma del Consigliere delegato, fa piena prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente e del/i Vice Presidente/i.-----

Le medesime facoltà possono tuttavia essere attribuite anche ad altri soggetti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.-----

**24. Patrimoni destinati ad uno specifico affare**-----

L'organo amministrativo può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis del codice civile.-----

L'organo amministrativo, almeno per criteri generali, potrà deliberare:-----

- se l'eventuale patrimonio destinato debba essere caratterizzato da specifici segni distintivi;-----

- le modalità di gestione, nonché i soggetti responsabili del controllo sulla loro attuazione ed osservanza, anche mediante delega specifica ad uno o più consiglieri;-----

- le regole per la suddivisione di eventuali costi comuni;-----

- le regole per risolvere eventuali conflitti che dovessero insorgere tra i criteri di gestione del patrimonio sociale generale e di quello destinato. Fintanto che non venga meno il vincolo di destinazione, atti dispositivi dei beni "destinati" possono essere compiuti solo se necessari per la migliore utilizzazione del patrimonio destinato nel suo complesso o per la migliore attuazione dello scopo; l'organo amministrativo delibera l'atto dispositivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.-----

Il vincolo di destinazione cessa o può cessare al verificarsi delle seguenti ipotesi:-----

- i. obiettiva impossibilità di attuazione della destinazione-----
- ii. raggiungimento della destinazione-----
- iii. rilevata sconvenienza economica dell'attività "destinata", qualora non si possa compensarla senza porre in pericolo la solidità e stabilità economico-patrimoniale della società;-----
- iv. altra ragionevole motivazione che rende sconsigliabile, per la società, proseguire nell'attività "destinata".-----

Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti 1) e 2), la competenza alla deliberazione spetta all'organo amministrativo, che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, come in sede costitutiva. La deliberazione dell'organo amministrativo che dà atto dell'evento da cui scaturisce la cessazione del vincolo fa decorrere il termine, qui-----

convenzionalmente stabilito in 60 giorni, per gli adempimenti previsti dall'art. 2447-novies.-----

Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti 2) e 3), la competenza a deliberare la cessazione del vincolo spetta all'assemblea ordinaria, che delibera, anche in seconda convocazione, con le maggioranze previste per la prima convocazione. Il termine - convenzionalmente sopra determinato in 60 giorni - per gli adempimenti di cui all'art. 2447 novies decorre dalla data di iscrizione della deliberazione dell'assemblea ordinaria nel Registro Imprese. Le deliberazioni relative alla cessazione del vincolo - sia dell'organo-----

amministrativo sia dell'assemblea ordinaria - devono essere verbalizzate per atto pubblico ed iscritte ai sensi e per gli



effetti di cui all'art. 2436 c.c.,  
nonché sottoposte ad ogni altro onere pubblicitario collegato  
alla natura dei  
beni oggetto di destinazione.

Una volta deliberata, per qualunque causa, la cessazione del  
vincolo di  
destinazione, l'organo amministrativo potrà liberamente deci-  
dere se e come liquidare, in tutto o in parte, i beni costi-  
tuenti il patrimonio destinato.

#### **25. Collegio Sindacale e revisione legale dei conti**

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e  
dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-  
strazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto or-  
ganizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla socie-  
tà e sul suo concreto funzionamento. La revisione legale dei  
conti spetta al collegio sindacale, salvo il caso in cui sia  
obbligatorio ovvero sia deciso, con delibera dell'assemblea  
ordinaria, di attribuire la revisione legale ad un revisore  
legale dei conti o ad una società di revisione iscritti nel-  
l'apposito registro.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, composto da 3 (tre)  
membri effettivi e da 2 (due) membri supplenti, ne nomina il  
presidente e ne determina per tutta la durata dell'incarico  
il compenso. La nomina del collegio sindacale è effettuata  
nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi degli  
artt. 2 e 3 del Decreto Presidente della Repubblica  
30/11/2012 n. 251; pertanto, per il primo mandato a partire  
dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del citato  
Regolamento, nel Collegio dovrà esserci almeno 1/5 dei compo-  
nenti del genere meno rappresentato, mentre nei due mandati  
successivi almeno 1/3 dei componenti dovranno appartenere al  
genere meno rappresentato, comunque con arrotondamento, in  
caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Nell'ipotesi di sostituzione di un sindaco subentrano i sup-  
plenti in ordine di età, salvo il caso in cui si renda neces-  
sario il subentro dell'altro sindaco supplente per garantire  
il rispetto della quota di 1/5 ovvero di 1/3 indicata in pre-  
cedenza. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima  
assemblea, la quale dovrà provvedere alla nomina dei sindaci  
effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del colle-  
gio nel rispetto dell'art. 2397, secondo comma, c.c. e secon-  
do modalità tali da garantire che il genere meno rappresen-  
tato ottenga per il primo mandato, a partire dal primo rinnovo  
successivo all'entrata in vigore del citato Regolamento, al-  
meno 1/5 dei componenti, mentre nei due mandati successivi  
almeno 1/3 dei componenti, comunque con arrotondamento, in  
caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Le quote sopra indicate si applicano anche ai sindaci sup-  
plenti.

Il collegio sindacale si riunisce almeno con la frequenza mi-

nima richiesta dalla legge su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci; esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci. -----

I Sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. -----

I sindaci sono rieleggibili.-----

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio sindacale si tengano per videoconferenza, alle stesse condizioni previste dal precedente art. 13.-----

#### **26. Esercizio sociale**-----

L'esercizio sociale comincia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio gli Amministratori provvedono, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di Legge, alla redazione del Bilancio d'esercizio, costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa, corredandolo, se del caso, con una relazione sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, in conformità alle norme stabilite dal Codice Civile e dalle leggi speciali in materia.-----

#### **27. Utili di bilancio**-----

Gli utili di bilancio saranno ripartiti come segue:-----

- il 5% (cinque per cento) a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale -----
- il residuo verrà attribuito ai soci in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale, salva diversa deliberazione dell'Assemblea. -----

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. -----


I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili vanno prescritti a favore della società.-----

#### **28. Finanziamenti che realizzano raccolta del risparmio presso i soci**-----

Qualora i soci effettuino finanziamenti con modalità tali da configurare la raccolta del risparmio presso i soci stessi, ciò dovrà avvenire in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Ai soci potrà essere richiesta la concessione di finanziamenti alla società con obbligo di rimborso a carico della società stessa, secondo le modalità e termini della delibera dell'organo di Amministrazione, che avrà valore di proposta contrattuale:-----

#### **29. Scioglimento e liquidazione**-----

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.-----  
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea delibererà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.-----



**30. Clausola compromissoria**

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo, i sindaci e l'organo di liquidazione, o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto, o comunque in relazione ed in collegamento al rapporto sociale, e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto, e la procedura verrà amministrata dalla camera arbitrale presso la C.C.I.A.A. di Udine, con applicazione del relativo Regolamento di Conciliazione ed Arbitrato vigente nel momento di insorgenza della controversia.

L'arbitro è nominato in conformità alle norme di tale regolamento ovvero, in mancanza di previsione o sua inapplicabilità per qualunque causa, dal Presidente del Tribunale di Udine.

**31. Rinvio alla legge**

Per quanto non è disposto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge.

F.to Michele Bressan

Lucia Peresson, notaio

La presente è copia conforme all'originale atto, che si  
rilascia in carta semplice per gli usi consentiti dalla  
legge.

Udine, 8 marzo 2018

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. M. M.', written in a cursive style.